



Bruxelles, 10.12.2025  
COM(2025) 986 final

ANNEX 2

**ALLEGATO**

della

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica le direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 e (UE) 2024/1785  
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione  
di alcune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi**

## Allegato II

1. L'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 è così modificato:

- (a) nella parte 1, tabelle 1, 2 e 3, per quanto riguarda i valori limite di emissione di NO<sub>x</sub> quando si utilizzano combustibili gassosi diversi dal gas naturale, dopo le cifre indicate nella settima colonna in corrispondenza di tale inquinante è inserita la nota a piè di pagina seguente:

"(\*) Il valore limite di emissione non si applica agli impianti di combustione alimentati con gas contenente più del 20 % (in volume) di idrogeno. Gli Stati membri garantiscono che il carico complessivo di NO<sub>x</sub> rilasciato nell'atmosfera nell'arco di un anno non risulti maggiore rispetto a quanto avverrebbe nella situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata restassero conformi ai valori limite di emissione di NO<sub>x</sub> per la combustione del gas naturale di cui all'allegato II, parte 1, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 9.";

- (b) nella parte 2, tabelle 1 e 2, per quanto riguarda i valori limite di emissione di NO<sub>x</sub> quando si utilizzano combustibili gassosi diversi dal gas naturale, dopo le cifre indicate nella sesta colonna in corrispondenza di tale inquinante è inserita la nota a piè di pagina seguente:

"(\*) Il valore limite di emissione non si applica agli impianti di combustione alimentati con gas contenente più del 20 % (in volume) di idrogeno. Gli Stati membri garantiscono che il carico complessivo di NO<sub>x</sub> rilasciato nell'atmosfera nell'arco di un anno non risulti maggiore rispetto a quanto avverrebbe nella situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata restassero conformi ai valori limite di emissione di NO<sub>x</sub> per la combustione del gas naturale di cui all'allegato II, parte 2, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 9.".

2. L'allegato III della direttiva (UE) 2015/2193 è così modificato:

- (c) nella parte 1, punto 2, il secondo trattino è sostituito dai due trattini seguenti:

"– il triplo del numero massimo di ore operative medie annue, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 o 8, per gli impianti di combustione medi con potenza termica nominale pari o superiore a 20 MW che rispettano le prescrizioni applicabili alla "categoria NRG" per quanto riguarda i controlli della fase V a norma del regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>,

– il numero massimo di ore operative medie annue applicabile conformemente all'articolo 6, paragrafo 3 o 8, per gli impianti di combustione medi con potenza termica nominale superiore a 20 MW che non rispettano le prescrizioni applicabili alla "categoria NRG" per quanto riguarda i controlli della fase V a norma del regolamento (UE) 2016/1628.";

- (d) alla parte 2 sono aggiunti i punti 4, 5 e 6 seguenti:

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE.

"4. I risultati delle misurazioni sono normalizzati al tenore standard di O<sub>2</sub> di cui all'allegato II applicando la formula seguente:

$$E_S = \frac{21 - O_S}{21 - O_M} \times E_M$$

E<sub>S</sub> = concentrazione di emissione calcolata alla concentrazione percentuale di ossigeno normalizzata

E<sub>M</sub> = concentrazione di emissione misurata

O<sub>S</sub> = concentrazione di ossigeno normalizzata

O<sub>M</sub> = concentrazione di ossigeno misurata

5. Se la combustione avviene in un'atmosfera arricchita di ossigeno, i risultati delle misurazioni possono essere normalizzati a un tenore di ossigeno stabilito dall'autorità competente che rifletta le circostanze specifiche del singolo caso. Se le emissioni di sostanze inquinanti sono ridotte mediante trattamento degli scarichi gassosi, la normalizzazione in base ai tenori di ossigeno di cui al primo comma è applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato per lo stesso periodo per la sostanza inquinante in questione supera il pertinente tenore standard di ossigeno.

6. In caso di sostituzione completa dell'aria ambiente con ossigeno, si considerano rispettati i valori limite di emissione di cui all'articolo 6 se le emissioni non sono superiori a quelle derivanti dalla combustione di un determinato combustibile al tenore standard di O<sub>2</sub>."